



Laureana di Borrello 23/05/2019

Regolamento “Comitato per la valutazione dei docenti”

Premessa

Il Comitato per la valutazione dei docenti è istituito in ogni Scuola ai sensi dell'articolo 11 del Testo Unico di cui al Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dal comma 129 dell'art. 1 della Legge n. 107/2015.

Il Collegio Docenti e il Consiglio di Istituto sono gli organi tenuti a deliberare la scelta delle persone, che saranno chiamate a far parte del Comitato di valutazione.

La funzione valutativa del dirigente scolastico, prevista dalla L. 107/2015, integra le funzioni dirigenziali (vedi D.Lvo 165/2001 art. 25) di *valorizzazione delle risorse umane* e di *assicurazione della qualità dei processi formativi* garantendo l'efficacia formativa, l'attuazione del diritto all'apprendimento degli studenti e rispondendo dei risultati del servizio.

Finalità

Il presente Regolamento persegue l'obiettivo di trasformare l'elezione del Comitato e il processo di valutazione del merito in un'effettiva opportunità di crescita del sistema scolastico, innescando una co-partecipazione generale da parte dell'intera comunità e coinvolgendo tutti nel processo di miglioramento dell'organizzazione di tutti gli aspetti della vita scolastica.

Il processo valutativo, infatti, è un'occasione preziosa per mettere a fuoco punti di forza e di debolezza del servizio di istruzione e formazione e per programmare con maggiore precisione e cura gli interventi utili al miglioramento. Le finalità che si vogliono attribuire al processo sono essenzialmente il miglioramento complessivo del servizio e lo sviluppo professionale.

La valutazione del merito deve garantire il più possibile un clima collaborativo e partecipativo.

Anche a questo fine, tenuto conto dell'entità delle risorse assegnate alla Scuola, è opportuno temperare l'esigenza di non ridurre in modo eccessivo la platea dei possibili beneficiari dell'incentivazione economica.

ART. 1

Composizione; Modalità di individuazione dei componenti

Composizione

- 1) Il Comitato di valutazione è istituito presso l'Istituto Comprensivo di Laureana Galatro Feroletto senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; nessun compenso è previsto per i membri.
- 2) Durerà in carica tre anni scolastici: 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021.
- 3) Sarà presieduto dal Dirigente Scolastico.
- 4) L'Organo è composto da: tre docenti dell'Istituzione Scolastica, di cui due individuati dal Collegio dei docenti e uno dal Consiglio di Istituto; due rappresentanti dei genitori, individuati al Consiglio di Istituto; un componente esterno (docente e/o Dirigente) individuato dall'Ufficio Scolastico Regionale.
- 5) Nella prima riunione è prevista la nomina da parte del Presidente di un segretario del Comitato con il compito di redigere processo verbale delle riunioni, che sarà firmato dal Presidente e dal Segretario stesso e steso su giusto registro a pagine numerate da conservare agli atti della Scuola.

Modalità di individuazione dei componenti

- 1) L'individuazione dei membri in seno al Collegio dei docenti avviene con la modalità di votazione a scrutinio segreto e/o con la modalità di votazione a scrutinio palese, se tutti i Membri del Collegio presenti alla votazione esprimono la volontà di operare in tal senso.
Sono ammesse auto candidature o proposte di candidature.
- 2) Poiché la durata dell'incarico è triennale, è opportuno che i docenti individuati in seno al Collegio siano docenti a tempo indeterminato e fra coloro che, ragionevolmente e nei limiti di previsione, svolgeranno il loro servizio per almeno tre anni nell'Istituto.
- 3) L'individuazione del membro docente da parte del Consiglio d'Istituto può avvenire non necessariamente nell'ambito del Consiglio, poiché la “rappresentanza” può essere intesa in senso lato come possibile individuazione di rappresentanti anche all'esterno del Consiglio.
- 4) L'individuazione del docente, di cui al punto precedente, è definita con la modalità di votazione a scrutinio segreto e/o con la modalità di votazione a scrutinio palese, se tutti i Consiglieri presenti alla votazione esprimono parere favorevole in tal senso.
- 6) Poiché la durata dell'incarico è triennale, è opportuno che il docente individuato dal Consiglio d'Istituto sia un docente a tempo indeterminato e fra coloro che, ragionevolmente e nei limiti di previsione, svolgeranno il loro servizio per almeno tre anni nell'Istituto.
- 7) Il Consiglio di Istituto individua i rappresentanti dei genitori prioritariamente fra quelli eletti nel Consiglio e in alternativa fra i rappresentanti dei genitori eletti in seno ai Consigli di intersezione, interclasse e classe o nell'Organo di Garanzia.



- 8) Per evitare la decadenza dalla carica, giacché non appartenenti alla componente scolastica e tenuto conto della durata triennale dell'incarico, è opportuna l'individuazione di genitori i cui figli permangono studenti della Scuola per almeno un triennio.
- 9) Le modalità di individuazione dei genitori, nel rispetto di quanto affermato nei punti precedenti, sono essenzialmente le seguenti:
 - a) Auto candidatura o proposta di candidatura
 - b) Votazione a scrutinio segreto e/o con votazione a scrutinio palese se tutti i Consiglieri presenti alla votazione esprimono parere favorevole in tal senso.

ART. 2

Costituzione e insediamento; Convocazione; Validità delle convocazioni e delle delibere del Comitato

Costituzione e insediamento

- 1) A composizione completata, il Dirigente Scolastico provvede alla formale costituzione del Comitato mediante Decreto di nomina tenendo conto delle scelte e designazioni dei tre soggetti istituzionali.
- 2) Il Dirigente Scolastico, quale presidente del Comitato di valutazione, provvede alla convocazione per l'insediamento.

Convocazione

- 1) Il Comitato è convocato dal Presidente:
 - a) In periodi programmati per individuare i criteri per la valorizzazione dei docenti, che dovranno essere desunti in conformità a quanto indicato nelle lettere a, b e c (art. 11, comma 129, L. 107/2015 e nella Contrattazione Integrativa di Istituto.
 - b) Alla conclusione dell'anno prescritto, agli effetti della valutazione del periodo di prova degli insegnanti, ai sensi dell'art. 58 del D.P.R. 31 maggio 1974 n. 417.
 - c) Ogni qualvolta se ne presenti la necessità riguardo alla valutazione del servizio di cui all'art.448 del D.lg. 297/94 e all'esercizio delle competenze per la riabilitazione del personale docente, di cui all'art.501 D.lg. 297/94.
- 2) La convocazione del Comitato deve essere disposta con un congruo preavviso - di massima non inferiore ai 5 giorni - rispetto alla data delle riunioni.
- 3) La convocazione deve essere fatta con lettera diretta ai singoli membri dell'Organo e mediante pubblicazione al Sito della Scuola di giusto avviso: in ogni caso, la pubblicazione al Sito dell'avviso è adempimento sufficiente per la regolare convocazione del Comitato.
- 4) La lettera e l'avviso di convocazione devono indicare gli argomenti da trattare nella seduta del Comitato.
- 5) Di ogni seduta è redatto processo verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario, steso su giusto registro a pagine numerate.

Validità delle convocazioni e delle delibere

- 1) In quanto Organo non perfetto, le sessioni di lavoro del Comitato sono valide alla presenza della maggioranza dei membri di diritto.
- 2) Per qualsiasi decisione da assumere il voto è palese; la votazione è segreta solo quando si faccia questione di persone (salvo diversa e unanime decisione dei componenti il Comitato).
- 3) Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi dai presenti, salvo che disposizioni speciali prescrivano diversamente. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
- 4) Relativamente alla natura del voto validamente espresso, si precisa che l'astensione non può essere considerata una manifestazione di "volontà valida".

ART. 3

Compiti del Comitato

- 1) Individua i criteri per la valorizzazione dei docenti i quali dovranno essere desunti in conformità a quanto indicato nelle lettere a, b e c (art. 11 comma 129 L. 107/2015) e nella Contrattazione Integrativa di Istituto.
- 2) Esprime il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente e educativo. Per lo svolgimento di tale compito l'Organo è composto dal Dirigente Scolastico, che lo presiede, dai docenti previsti dal comma 129 L. 107/2015 (art. 11 comma 2 lettera a) e si integra con la partecipazione del/lla docente individuato/a quale tutor, che deve relazionare sul percorso di formazione effettuato dal/lla docente a lui/lei affidato/a.
 - 3) Valuta il servizio del/lla singolo/a docente (comma 129 L. 107/2015 valutazione del servizio del personale docente) su richiesta dell'interessato/a, previa relazione del Dirigente Scolastico,

ART. 4

Linee di indirizzo formulazione dei criteri per la valorizzazione dei docenti

- 1) Il Comitato individua autonomamente i criteri per la valorizzazione dei docenti, sulla base delle aree esplicitate dalla Legge 107/2015 (Comma 129) e dalla Contrattazione integrativa di Istituto.. Nell'adozione dei criteri valutativi il Comitato è quindi pienamente autonomo e opera senza formali



- vincoli. Tuttavia il Comitato, nella sua interezza, potrà prendere in considerazione eventuali proposte presentate dagli Organi Collegiali d'Istituto (Collegio dei docenti, Consiglio di Istituto).
- 2) Le aree di valutazione sono quelle indicate dalla Legge 107/2015. In linea generale è opportuno che il Comitato operi su tutte e tre le aree di esercizio della professionalità. La valutazione del docente deve essere globale e scaturire dall'insieme delle tre aree.
 - 3) Il Comitato non ha alcun vincolo di ripartizione di quote per settore scolastico (infanzia, primaria, secondaria) o per diverse tipologie di docenti.
 - 4) I criteri elaborati dal Comitato devono essere coerenti con le competenze indicate nell'art. 27 del CCNL e con quanto previsto dal 3° comma dell'art. 448 del D.lg. 297/94.
 - 5) La scelta dei criteri deve essere coerente con il PTOF e, quindi, con le priorità, i traguardi e gli obiettivi di processo emersi nel RAV e nel PdM.
 - 6) Per ogni area di valutazione devono essere formulati gli indicatori e per ogni indicatore i criteri e gli strumenti di verifica.
 - 7) Tali criteri sono varati entro il mese di giugno per l'a.s.2018/2019 e entro il 30 Novembre di ogni anno successivo in caso di richiesta di revisione, per intervenute modifiche e/o su richiesta del DS e/o della metà più uno dei componenti il Comitato stesso.
 - 8) I requisiti per la valorizzazione del ruolo docente sono individuati nei punti seguenti:
 - a) Contratto a tempo indeterminato
 - b) Assenza di azioni disciplinari con sanzioni erogate nel corso dell'a.s. di riferimento e nei due anni precedenti (ultimo triennio)
 - c) Presenza in servizio per un congruo numero di giorni (massimo di assenze, a qualsiasi titolo, 45 giorni nell'anno scolastico di riferimento)

ART. 5

Surroghe e sostituzioni

In caso di decadenza, trasferimento, rinuncia o dimissioni dei membri del Comitato, ci si atterrà alle eventuali note esplicative del MIUR, fatto salvo il principio della legittimità delle elezioni da parte degli organismi preposti, come da Legge 107/15 comma 129 e la legittimità di riunioni la cui validità è espressa dalla presenza della maggioranza degli aventi diritto.

ART. 6

Raccolta dati

Si ritiene opportuna la raccolta degli elementi valutativi alla luce dei criteri declinati in indicatori attraverso una scheda /format condivisa la cui compilazione potrebbe essere richiesta - previo comunicato specifico del DS - direttamente ai singoli docenti al fine di **aggiornare** anno per anno lo status del singolo docente rispetto al merito. Ciò comporta la precisazione ai docenti del fatto:

- a) Che le dichiarazioni mendaci rappresentano falso in atto pubblico
- b) Che le dichiarazioni rese debbono essere documentabili/verificabili
- c) Tali dichiarazioni non escludono, ma indirizzano il controllo del Dirigente Scolastico, cui spetta l'attribuzione del bonus alla luce di criteri stabiliti dal Comitato.
- d) Che alcuni indicatori possono essere di mera pertinenza del Dirigente Scolastico, in termini di attribuzione alla luce della loro documentabilità.

ART. 7

Il ruolo del Dirigente: assegnazione del bonus

- 1) Il Comitato non assegna il bonus che rimane prerogativa sostanziale e discrezionale del Dirigente Scolastico (comma 127 della Legge 107/2015).
- 2) Il Dirigente individua i docenti di ruolo cui assegnare il bonus, in conformità ai criteri fissati dal Comitato. I criteri, pertanto, sono vincolanti.
- 3) Il Dirigente Scolastico è altresì vincolato all'esercizio del *munus* (ufficio) pubblico, che è doverosamente preordinato alla realizzazione di un servizio di qualità, nel rispetto delle caratteristiche di economicità, efficacia ed efficienza
- 4) Il Dirigente Scolastico, pur senza rinunciare alle proprie prerogative e ai suoi obblighi istituzionali, deve perseguire un comportamento aperto, collaborativo, costruttivo e di ascolto, riconoscendo le legittime prerogative dei docenti lavoratori.
- 5) Il Dirigente ha l'obbligo della motivazione del provvedimento di assegnazione del bonus in ottemperanza all'obbligo dei principi di trasparenza, legalità, imparzialità e buon andamento dell'azione della Pubblica Amministrazione.
- 6) la motivazione deve essere sufficiente e logica. Tali caratteristiche sono da considerarsi requisiti di legittimità del provvedimento.



- 7) Nell'ottica del processo condiviso di miglioramento continuo, è opportuno che il Dirigente Scolastico curi con particolare attenzione il ritorno informativo al Collegio dei Docenti, per gli aspetti generali, e ai singoli docenti, per il loro specifico risultato, degli elementi emersi dal processo valutativo.

ART. 8

Publicità degli atti

- 1) La pubblicità degli atti del Comitato deve avvenire mediante pubblicazione all'albo di Istituto, del testo delle deliberazioni adottate dal Comitato stesso.
- 2) La pubblicazione all'albo avviene, di norma, entro il termine massimo di 10 giorni dalla relativa seduta del Comitato.
- 3) La copia della deliberazione deve rimanere esposta per un periodo di 10 giorni.
- 4) I verbali sono depositati nell'Ufficio di Segreteria dell'Istituto e -per lo stesso periodo- sono esibiti ai docenti che ne facciano motivata richiesta.
- 5) La necessità della pubblicazione dei criteri è legittimata:
 - a) Dalla trasparenza dell'operato della P.A.
 - b) Dal fatto che tutti i docenti a tempo indeterminato sono destinatari della valorizzazione e che ciascuno ha il diritto di conoscere quali siano gli obiettivi da raggiungere.
- 6) Sono pubblicati, anche i provvedimenti di assegnazione del bonus da parte del Dirigente, salvo contraria richiesta del docente interessato. Ciò intende sostanziare l'imparzialità e la trasparenza della Pubblica Amministrazione.

ART. 9

Revisione del Regolamento

Il presente Regolamento è rivedibile su richiesta motivata del Dirigente Scolastico e/o della maggioranza dei membri facenti parte del Comitato.

I componenti del Comitato di valutazione

Pasqualina Servelli (Dirigente Scolastico)	Salvatore Macrì (Componente esterno -nomina USR-)
Caterina Silvano (Componente genitori)	Maria Concetta Arena (Componente genitori)
Biagio Laruffa (Componente docenti)	Simona Luzza (Componente docenti)
Marina Carricola (Componente docenti)	